COMUNE DI VALDERICE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 **DEL 28 LUGLIO 2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO dalle ore 21:30, in Valderice e nella sala delle adunanze del Municipio, convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere tramite PEC, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su n. 16 Consiglieri assegnati al Comune, n. 16 in carica, i seguenti Consiglieri:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1.	PALERMO GIANFRANCO		SI
2.	PARRINELLO GIUSEPPE	SI	
3.	MAZZARA ANNA MARIA	SI	
4.	PAGOTO ALESSANDRO	SI	
5.	BLUNDA LUCIA	SI	
6.	MESSINA ROSALIA	SI	
7.	TOBIA MARIA GIOVANNA	SI	
8.	MARTINICO GIUSEPPE	SI	
9.	IOVINO FILIPPO	SI	
10.	MESSINA VINCENZO	SI	
11.	ODDO MARIKA	SI	
12.	BONGIORNO ANTONINO		SI
13.	CATALANO PIETRO		SI
14.	COPPOLA GIOVANNI	SI	
15.	AGOSTA GIOVANNA PIERINA	SI	
16.	IRACI FRANCESCO	SI	

COMUNE DI VALDERICE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il **Segretario Generale Dott. Di Giovanni Gian Paolo,** accerta e dà atto che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri Comunali su 16 e che risultano assenti i Consiglieri: Palermo, Bongiorno, Catalano.

Il **Presidente Pagoto Alessandro,** pone in trattazione il punto numero 6 dell'o.d.g. dall'oggetto: **"Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021",** la cui proposta testualmente si riporta:

La Giunta Municipale, in ottemperanza a quanto stabilito con propria delibera n. 121 del 16/07/2021, presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore II:

IL CONSIGLIO COMUNALE

***PREMESSO CHE**:*

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea",* siano assegnate all'Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga"*;

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, del 31 ottobre 2019 di ARERA, sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*;

- in particolare, con l'art. 6, rubricato ""*Procedure di approvazione*", è stato previsto che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "… *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore* ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad

ARERA che, "… *verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa* ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- con deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF è stato aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con il quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

- il comma 683 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che*: "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani…";*

- il comma 654 della succitata legge n. 147/2013 "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

RICHIAMATI

- l'art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che prevede che: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [..].»;*
- l'art. 2 comma 4 del D.L. 99/2021 ai sensi del quale "*All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione."*

VISTI

- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011:

- COMMA 15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*»;

- COMMA 15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;*

- COMMA 15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

VISTE:

- La delibera n. 28 del 29/09/*2020 "Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020"* con cui il Consiglio Comunale, avvalendosi della deroga prevista dal D.L. 17-03-2020 n. 18 – art. 107, comma 5, ha approvato le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

- La delibera n. 6 del 25/05/2021 "*Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato rifiuti ai sensi della delibera 31 Ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF – ARERA e ss.mm iitariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020";*

- *La proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 16/07/2021 "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI TARI AI SENSI DELLA DELIBERA 31 OTTOBRE 2019 N. 443/2019/R/RIF - ARERA E SS.MM.II. – ANNO 2021";*

VISTO il Piano Economico finanziario (PEF) per l'anno 2021 validato da parte della SRR Trapani Nord in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, di cui alla delibera GC n. 120 del 13/07/2021 e proposto al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2020;

VISTO, in particolare**,** l'art. 4 – *Articolazione delle tariffe del tributo*, comma 4, che testualmente recita:

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- *la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;*
- *i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta;*

ATTESO CHE, in base al D.P.R. n. 158/99:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;

- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;

- per la determinazione della tariffa il Comune deve innanzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi del piano finanziario, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi;

- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;

- in particolare, *per le utenze domestiche*, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a Kg attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le *utenze non domestiche* le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a mq e dei kg attribuibili a tale utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coef-

ficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;

- ad eccezione dei coefficienti Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai Comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costì tra le diverse utenze;

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al mq da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al mq da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

ESAMINATE le tariffe del tributo proposte per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi come determinati dal PEF finale 2021 validato dall'ETC in data 13/07/2021 per un importo complessivo di € 2.464.833,49;
- Recupero maggior gettito rispetto ai costi anno 2019 per € 44.595,89;
- la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/09/2020 e posto all'attenzione del Consiglio Comunale per ulteriori modifiche, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti per le agevolazioni previste ai sensi dell'art.1 comma 659 della L.147/2013 e attraverso appositi stanziamenti di spesa che verranno previsti sul bilancio di previsione per quelle previste ai sensi del c. 660 dello stesso articolo;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale, rispettivamente, dell' 82,72%, e del 17,28%;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle seguenti tabelle:

Coefficienti D.P.R. n. 158/99 applicati alle utenze domestiche del Comune di Valderice

Componenti nucleo famigliare	Ka (sud)		Kb				Kb applicato
	>5000 Abitanti	-	min	max	med	ad-hoc	
Famiglie di 1 componente	0,81		0,60	1,00	0,80	1,10	1,10
Famiglie di 2 componenti	0,94		1,40	1,80	1,60	0,00	1,60
Famiglie di 3 componenti	1,02		1,80	2,30	2,05	0,00	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,09		2,20	3,00	2,60	2,10	2,10
Famiglie di 5 componenti	1,10		2,90	3,60	3,25	2,55	2,55
Famiglie di 6 o più componenti	1,06		3,40	4,10	3,75	2,80	2,80
	1,09		1,80	2,30	2,05	2,10	
Non residenti o locali tenuti a disposizione							2,10
Superfici domestiche accessorie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Coefficienti DPR 158/99 applicati alle utenze non domestiche del Comune di Valderice

	Categorie > 5000 abitanti	Kc (sud)				Kc applicato	Kd (sud)				Kd applicato
		min	max	med	ad-hoc		min	max	med	ad-hoc	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,54	0,00	0,63	4,00	5,50	4,75	0,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,40	0,00	0.47	2,90	4,12	3,51	0,00	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,40	0,66	0,66	3,20	3,90	3,55	5,85	5,85
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,69	1,00	1,00	5,53	6,55	6,04	9,00	9,00
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	0,47	0,85	0,85	3,10	5,20	4,15	7,50	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,46	0,85	0,85	3,03	5,04	4,04	7,52	7,52
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,21	0,00	1,01	8,92	12,45	10,69	0,00	8,92
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,97	0,00	1,08	7,50	9,50	8,50	0,00	9,50
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,00	1.50	1,50	7,90	9,62	8,76	14,00	14,00
10	Ospedali	0,86	1,43	1,15	0,00	1,43	7,55	12,60	10,08	0,00	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,04	0,00	1,17	7,90	10,30	9,10	0,00	9,10
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,64	1.18	1,18	4,20	6,93	5,57	10,39	10,39
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,85	1,13	0,99	1,60	1,60	7,50	9,90	8,70	14,00	14,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	1,26	0,00	1,50	8,88	13,22	11,05	0,00	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,74	1,36	1,36	4,90	8,00	6,45	12,00	12,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,43	0,00	1,67	10,45	14,69	12,57	0,00	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,35	2,00	2,00	10,45	13,21	11,83	16,00	16,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,91	1,50	1,50	6,80	9,11	7,96	13,00	13,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,15	1,60	1,60	8,02	12,10	10,06	15,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	0,64	0,00	0,94	2,90	8,25	5,58	0,00	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,69	1,38	1,38	4,00	8,11	6,06	12,00	12,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28	6,84	1,70	1,70	29,93	90,50	60,22	15,00	15,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	4,44	0,00	6,33	22,40	55,70	39,05	0,00	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	4,96	1,60	1,60	22,50	64,76	43,63	15,00	15,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,00	0,00	1,56	13,70	21,50	17,60	0,00	13,70
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,01	0,00	1,56	13,77	21,55	17,66	0,00	13,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	7,83	2,21	2,21	38,93	98,90	68,92	19,50	19,50
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,19	0,00	1,65	14,53	23,98	19,26	0,00	14,53
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	5,80	0,00	8,24	29,50	72,55	51,03	0,00	72,55
30	Discoteche, night club	0,77	1,91	1,34	0,00	1,91	6,80	16,80	11,80	0,00	16,80
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTA la Relazione tecnica alla delibera per l'approvazione delle tariffe TARI 2021 a firma del Responsabile del Settore II;

RITENUTO pertanto, approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI l'art. 19, comma 4, e l'art. 22, comma 6, del Regolamento per la disciplina del Tributo sui rifiuti approvato con deliberazione CC n. 27/2020 ai sensi dei quali *Con la delibera consiliare di approvazione delle tariffe possono essere riconosciute per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni una tantum la cui copertura dovrà essere disposta attra-*

verso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis) che testualmente recita:

"1 . In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

ACCERTATO, quindi, che i fondi di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l'ente introduce nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid (comma 1) e che il loro utilizzo deve essere certificato nell'ambito della certificazione del fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31maggio 2022, pena restituzione allo Stato (comma 5);

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis) ai sensi del quale i Comuni possono concedere riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione in quanto non utilizzate, escludendo in ogni caso che il costo delle riduzioni possa porsi a carico dei soli utenti Tari;

CONSIDERATO che la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, per cui il Comune potrebbe finanziare determinate attività riconoscendo una percentuale di riduzione sulla quota variabile, ma anche sulla quota fissa, senza nessuna prescrizione specifica circa l'ammontare ed il periodo di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021 con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. n. 73/2021 e che quantifica in € 89.807,00 la quota assegnata al Comune di Valderice;

TENUTO CONTO che, al di là della previsione dell'articolo 6 del D.L. n. 73/2021, i Comuni possono introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche che, pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone e che ciò può avvenire avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013. Il loro finanziamento può realizzarsi con risorse proprie del bilancio, ovvero ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzata (v. Faq della Rgs. n. 11 del 21 gennaio 2021);

VISTO l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021 che testualmente recita, *"Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" ha "istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021";*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/06/2021 con il quale è stato ripartito il Fondo di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021 da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e che quantifica in € 171.006,00 la quota assegnata al Comune di Valderice;

CONSIDERATO che anche la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, può essere utilizzata per finanziarie le riduzioni (bonus sociale) per le utenze domestiche definite o ricalcando il modello introdotto da Arera con la deliberazione n. 158/2020, confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2021, oppure adottando riduzioni diversamente configurate, avvalendosi sempre della potestà di cui all'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013;

VISTO che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12.5.2020, n. 9, è stato istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, da destinare alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che, per il periodo in cui le attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19:

a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;

b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;

c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19;

VISTA la nota del 25 maggio 2021, prot. n. 7548, della Regione Siciliana - Dipartimento delle Autonomie Locali – con ha quale sono state comunicate le risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021 di competenza del Comune di Valderice pari a € 296.251,68;

DATO ATTO che nella citata nota è specificato che è necessario che il Comune compili apposita scheda, che andrà approvata con delibera della Giunta Comunale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il 31/07/2021;

RITENUTO CHE il riferimento operato dall'art. 11 della L.R. n. 9/2020 non già soltanto al "periodo in cui le suddette attività risultino sospese", ma anche a quello in cui le stesse siano risultate "soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19", attribuisca all'Organo di indirizzo politico la possibilità di esercizio della propria discrezionalità, cui potrebbe motivatamente ricorrersi ampliando le misure di agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo;

RITENUTO opportuno che, con riferimento al tributo TARI, si debba riconoscere i benefici di cui all'art. 11 cit. ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività;

RITENUTO che, in ogni caso, la misura della riduzione della quota fissa e della quota variabile della Tari, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, non debba superare il limite massimo dell'85%;

RITENUTO, quindi, opportuno, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario su alcune categorie di contribuenti, prevedere per esse talune agevolazioni tributarie;

VISTO il D.D.G. n. 73/serv.4 del 31/03/2021 con cui è stata assegnata e liquidata al Comune di Valderice la somma di € 48.556,02 quale premialità 2020 per aver superato il limite del 65% di raccolta differenziata nell'anno 2019;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 28 del 29/09/2020 il Consiglio Comunale ha stabilito di "*destinare la premialità di cui beneficierà l'ente in virtù del superamento del valore limite della raccolta differenziata nell'anno 2019, solo per l'anno in corso (n.d.r. 2020), alla riduzione proporzionale dell'importo dovuto quale parte variabile dalle utenze domestiche dando atto che nel caso in cui la quantificazione delle risorse non dovesse essere nota prima dell'approvazione della lista di carico TARI 2020, si procederà al conguaglio con la bollettazione TARI 2021";*

RITENUTO, pertanto, destinare la premialità assegnata con il DDG n. 73/2021 alla riduzione proporzionale dell'importo dovuto quale parte variabile dalle utenze domestiche per l'anno 2021;

VISTO l'art. 27 del Regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 29/09/2020 che stabilisce "… *Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza bimestrale, scadenti il giorno 30 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata";*

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate verrà effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a mezzo F24 in quanto tale strumento di pagamento non comporta spese a carico del contribuente;

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno 2021 che il versamento del tributo di che trattasi avvenga in numero 4 (quattro) rate ciascuna pari ad un 1/4 dell'importo dovuto per l'intero anno e con le seguenti scadenze:

- **RATA 1: 31 agosto 2021;**
- **RATA 2: 31 ottobre 2021** (data utile per il versamento in un'unica soluzione);
- **RATA 3: 31 dicembre 2021;**
- **RATA 4: 28 febbraio 2022;**

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che *"Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune….";*

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (Ex Provincia) sull'importo del tributo, nella misura del 5% (Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 10/02/2014 e successivi provvedimenti di conferma);

VISTI:

- Il D.P.R. n. 158/1999;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- La Legge n. 147/2013;
- La L.R. n. 9/2020;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

DELIBERA

1. di prendere atto del piano finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente in data 13/07/2021 da proporre al Consiglio Comunale dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 2.464.833,49 (IVA inclusa) così ripartiti:

COSTI FISSI € *670.568,69*

COSTI VARIABILI € *1.794.264,79*

2. di approvare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura, rispettivamente, dell'82,72%, e del 17,28%;

3. approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 31 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi come determinati dal PEF validato dall'ETC in data 13/07/2021 al netto del recupero del maggior gettito rispetto ai costi per l'anno 2019;

5. dare atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/09/2020, è stata disposta ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti per le agevolazioni previste ai sensi dell'art. 1 comma 659 della L. 147/2013 e attraverso appositi stanziamenti di spesa che verranno previsti sul bilancio di previsione per quelle previste ai sensi del c. 660 dello stesso articolo;

6. di destinare la somma di € 48.556,02 - assegnata al Comune di Valderice con DDG n. 73/serv.4/2021 quale premialità 2020 per aver superato il limite del 65% di raccolta differenziata nell'anno 2019 - alla riduzione proporzionale dell'importo dovuto quale parte variabile dalle utenze domestiche per l'anno 2021;

7. di concedere per l'anno 2021 alle categorie economiche di cui all'allegato C interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività una riduzione TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, proporzionalmente alle somme definitivamente assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 e all'importo dovuto da ciascun beneficiario;

8. concedere per l'anno 2021, alle utenze non domestiche rientranti nelle categorie economiche di cui all'allegato C, in aggiunta all'agevolazione di cui al precedente punto 7, una ulteriore riduzione TARI, sia per la parte fissa che per la parte variabile, proporzionale alle somme definitivamente assegnate ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 9/2020 (Fondo perequativo) e all'importo dovuto da ciascun beneficiario;

9. stabilire che le riduzioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, tra loro cumulabili, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le utenze non domestiche e non possono superare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 23 del vigente regolamento TARI, l'85% dell'importo dovuto da ciascun beneficiario;

10. incrementare, per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche la riduzione di cui all'art. 19 - lett. b) (*Unico occupante ultrasessantacinquenne con ISEE pari o inferiore a € 12.000,00*) c) (*contribuenti ultrasessantacinquenni con iSEE dell'intero nucleo familiare non superiore a 7.000*) ed e) (*contribuenti con ISEE inferiore a 8.000,00*) – del vigente regolamento TARI in proporzione alla quota non utilizzata del Fondo funzioni fondamentali 2020 confluita nell'Avanzo di amministrazione vincolato e all'importo dovuto da ciascun beneficiario. Le suddette riduzioni potranno essere ulteriormente incrementate e coperte con l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 53 D.L. 73/2021 nella misura non spesa al 31/12/2021;

11. dare atto che le riduzioni di cui al precedente punto 10 non possono superare l'85% dell'importo dovuto da ciascun beneficiario;

12. l'ufficio tributi, a seguito della definitiva assegnazione al Comune dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 73/2021 e del Fondo perequativo regionale di cui all'art. 11 della L. R. n. 9/2020, è autorizzato ad erogare le agevolazioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 d'ufficio, se e nei limiti di quanto dovuto, sottoforma di sgravio a valere sulla TARI 2021 o in compensazione

con debiti TARI anni pregressi o, in assenza, in compensazione con TARI dovuta per il 2022, subordinandone, comunque, la concessione al pagamento della prima rata del tributo;

13. l'ufficio tributi, a seguito della definitiva determinazione della quota non utilizzata del fondo funzioni fondamentali 2020 confluita nell'Avanzo di amministrazione vincolato e della quota di cui all'art. 53 D.L. 73/2021 destinata alle agevolazioni di cui al punto 10, è autorizzato ad erogare le agevolazioni di che trattasi, se e nei limiti di quanto dovuto, sottoforma di sgravio a valere sulla TARI 2021 o in compensazione con debiti TARI anni pregressi o, in assenza, in compensazione con TARI dovuta per il 2022, previa apposita istanza e subordinandone, comunque, la concessione al pagamento della prima rata del tributo;

14. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota del con l'aliquota del 5% deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

15. di stabilire che, per l'anno 2021, il versamento del tributo di che trattasi, avvenga in numero 4 (quattro) rate, ciascuna pari ad un 1/4 dell'importo dovuto per l'intero anno e con le seguenti scadenze:

- **RATA 1: 31 agosto 2021;**
- **RATA 2: 31 ottobre 2021** (data utile per il versamento in un'unica soluzione);
- **RATA 3: 31 dicembre 2021;**
- **RATA 4: 28 febbraio 2022;**

16. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore II
16/07/2021 **F.to Dr.ssa Angela Giurlanda**

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 53 – c. 1, della Legge 8 giugno 1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore II
16/07/2021 **F.to Dr.ssa Angela Giurlanda**

DISCUSSIONE

[OMISSIS]

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione dell'atto deliberativo, per alzata e seduta. Chi è d'accordo rimane seduto; chi è contrario si alzi; chi si astiene alza la mano.

VOTAZIONE

PUNTO N. 6

Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021

PRESIDENTE: Consiglieri presenti 12, Consiglieri favorevoli 09, Consiglieri contrari 03. Approvato a maggioranza.

Donde il Presidente proclama l'approvazione della superiore proposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente richiamate e trasfuse, nonché per quanto emerso dalla superiore discussione,

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente verbale salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Pagoto Alessandro

Il Segretario Generale
F.to Dott. Di Giovanni Gian Paolo

Il Consigliere anziano
F.to Parrinello Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004;

timbro Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale_____
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al_____ come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato dall'art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004;
a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ;
- dall'atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla residenza Comunale, lì_____ _____

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario Generale

Comune di VALDERICE

2021

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA	
	n	m^2	%	m^2	Ka	Kb	Euro/m^2	Euro/m^2	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza	
					Sud	135,164328						
Famiglie di 1 componente	2.065	232.206,00	31,6%	112,4	0,81	1,10	**0,812056**	91,31	148,68	**148,68**	240,00	
Famiglie di 2 componenti	1.978	240.780,00	30,3%	121,7	0,94	1,60	**0,942386**	114,72	216,26	**108,13**	330,98	
Famiglie di 3 componenti	1.292	160.544,00	19,8%	124,3	1,02	1,80	**1,022590**	127,07	243,30	**81,10**	370,36	
Famiglie di 4 componenti	907	117.652,00	13,9%	129,7	1,09	2,10	**1,092767**	141,75	283,85	**70,96**	425,59	
Famiglie di 5 componenti	177	23.059,00	2,7%	130,3	1,10	2,55	**1,102793**	143,67	344,67	**68,93**	488,34	
Famiglie di 6 o più componenti	53	6.548,00	0,8%	123,5	1,06	2,80	**1,062691**	131,29	378,46	**63,08**	509,75	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,09	2,10	**1,092767**	-	283,85	**70,96**	283,85	
utenze solo quota fissa	62	9.341,00	0,9%	150,7	0,81	0,00	**0,812056**	122,35	-	**-**	122,35	**(*)**
Totale (escluso pertinenze)	**6.534**	**790.130,00**	**100%**	**120,9**		Media	**1,005881**		Media	**90,15**		

(*) quota fissa variabile in base al n. componenti nucleo familiare

MAGGIORAZIONE BED AND BREAKFAST

POSTI LETTO	MAGGIORAZIONE	TARIFFA MEDIA
N. 1	€ 30,00	€ 30,00
N. 2	€ 55,00	€ 27,50
N. 3	€ 75,00	€ 25,00
N. 4	€ 90,00	€ 22,50
N. 5	€ 100,00	€ 20,00
N. 6 o più	€ 120,00	€ 20,00

Comune di VALDERICE

2021

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		n	m²	Coef	Sud	Coef	Sud	Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²
									Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	14	2.221,00	max	0,63	max	5,50	0,697207	2,053604	**2,750811**
2	Cinematografi e teatri	-	-	max	0,47	max	4,12	0,520138	1,538336	**2,058474**
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	26	4.079,40	ad hoc	0,66	ad hoc	5,85	0,730407	2,184288	**2,914695**
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	8	4.006,00	ad hoc	1,00	ad hoc	9,00	1,106677	3,360443	**4,467120**
5	Stabilimenti balneari	3	150,00	ad hoc	0,85	ad hoc	7,50	0,940676	2,800369	**3,741045**
6	Esposizioni, autosaloni	12	5.668,00	ad hoc	0,85	ad hoc	7,52	0,940676	2,807837	**3,748512**
7	Alberghi con ristorante	4	4.728,00	min	1,01	min	8,92	1,117744	3,330572	**4,448316**
8	Alberghi senza ristorante	21	12.486,00	max	1,08	max	9,50	1,195211	3,547134	**4,742346**
9	Case di cura e riposo	22	11.981,00	ad hoc	1,50	ad hoc	14,00	1,660016	5,227356	**6,887372**
10	Ospedali	1	394,00	max	1,43	max	12,60	1,582549	4,704620	**6,287169**
11	Uffici, agenzie, studi professionali	36	3.973,42	max	1,17	med	9,10	1,294812	3,397781	**4,692594**
12	Banche ed istituti di credito	43	4.045,00	ad hoc	1,18	ad hoc	10,39	1,305879	3,879445	**5,185324**
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	29	3.609,00	ad hoc	1,60	ad hoc	14,00	1,770684	5,227356	**6,998039**
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12	1.050,00	max	1,50	max	13,22	1,660016	4,936117	**6,596133**
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6	388,00	ad hoc	1,36	ad hoc	12,00	1,505081	4,480591	**5,985672**
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	max	1,67	max	14,69	1,848151	5,484990	**7,333141**
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	18	1.184,00	ad hoc	2,00	ad hoc	16,00	2,213355	5,974121	**8,187475**
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11	932,00	ad hoc	1,50	ad hoc	13,00	1,660016	4,853973	**6,513989**
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	971,00	ad hoc	1,60	ad hoc	15,00	1,770684	5,600738	**7,371422**
20	Attività industriali con capannoni di produzione	9	3.450,00	max	0,94	max	8,25	1,040277	3,080406	**4,120683**
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7	550,00	ad hoc	1,38	ad hoc	12,00	1,527215	4,480591	**6,007805**
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23	6.306,00	ad hoc	1,70	ad hoc	15,00	1,881351	5,600738	**7,482090**
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	max	6,33	max	55,70	7,005267	20,797408	**27,802675**
24	Bar, caffè, pasticceria	20	2.081,00	ad hoc	1,60	ad hoc	15,00	1,770684	5,600738	**7,371422**
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	27	5.079,19	min	1,56	min	13,70	1,726417	5,115341	**6,841758**
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	445,34	min	1,56	min	13,77	1,726417	5,141478	**6,867894**
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13	857,00	ad hoc	2,21	ad hoc	19,50	2,445757	7,280960	**9,726717**
28	Ipermercati di generi misti	-	-	min	1,65	min	14,53	1,826018	5,425248	**7,251266**
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	max	8,24	max	72,55	9,119021	27,088904	**36,207925**
30	Discoteche, night club	-	-	max	1,91	max	16,80	2,113754	6,272827	**8,386581**
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	1,00	ad-hoc	1,00	1,106677	0,373383	**1,480060**
	Totale	**381**	**80.634,35**							

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
~~3~~	~~Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta~~
4	Campeggi, ~~distributori carburanti~~, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	~~Case di cura e riposo~~
10	~~Ospedali~~
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ~~ferramenta e altri beni durevoli~~
14	~~Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze~~
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	~~Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari~~
26	~~Plurilicenze alimentari e/o miste~~
27	~~Ortofrutta, pescherie~~, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club